

TIPO DI IMPIANTO		A. IMPIANTI					B. MODIFICHE SOSTANZIALI		C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI				D. IMPIANTI NON IN ESERCIZIO	
		1. Numero di impianti		2. Numero di impianti autorizzati totalmente conformi alla direttiva IPPC			Numero di modifiche sostanziali realizzate durante il periodo di riferimento		4. Numero di impianti per i quali è stata rivalutata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		5. Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento		numero impianti che hanno cessato l'esercizio nel periodo di riferimento	numero procedimenti per rilascio di AIA a nuovi impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento
Codice IPPC	Attività IPPC (principale) svolta nell'impianto	esistenti	nuovi	esistenti con AIA	altri esistenti	nuovi	autorizzate con AIA	3. senza AIA	rinnovi	riesami	rinnovi	riesami		
6	Altro													
6.1 (a)	Produzione di pasta di cellulosa													
6.1 (b)	Produzione di carta e cartoni													
6.2.	Pretrattamento o tintura di fibre o tessili													
6.3.	Concia delle pelli													
6.4 (a)	Macelli													
6.4 (b)	Trattamento e trasformazione di prodotti alimentari													
6.4 (c)	Trattamento e trasformazione del latte													
6.5.	Smaltimento o riciclaggio di carcasse animali													
6.6 (a)	Allevamento intensivo di pollame													
6.6 (b)	Allevamento intensivo di suini da produzione													
6.6 (c)	Allevamento intensivo di scrofe													
6.7.	Trattamento di superficie mediante solventi organici													
6.8.	Produzione di carbonio o grafite artificiale													
6.9.	Cattura dei flussi di CO ₂ (Direttiva 2009/31/CE)													
	Totali													

Note esplicative per la compilazione del modello

Se non diversamente specificato, le cifre devono riflettere la situazione effettiva al termine del periodo di riferimento (per il primo rapporto 31 dicembre 2011).

Le definizioni di “impianto”, “modifica sostanziale”, impianto “esistente”, impianto “nuovo”, “rinnovo” e “riesame” sono quelle della parte seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/06.

Il «tipo di impianto» fa riferimento all’attività “principale” svolta nell’impianto. La determinazione di tale attività “principale”, quando nell’impianto vengono svolte diverse attività IPPC, è rimessa al giudizio dell’autorità competente. Mancando a livello comunitario non solo la definizione di attività principale, ma anche solo indicazioni condivise riguardo i criteri con cui individuare l’attività principale, si riconosce la possibilità che per un medesimo impianto siano individuate più attività principali. In tal caso si segnalerà la circostanza, conteggiando l’impianto in più righe ma, comunque, calcolando totali e subtotali conteggiando una sola volta l’impianto.

A. NUMERO DI IMPIANTI

1. Numero di impianti IPPC: numero totale di impianti (esistenti e nuovi) operativi al termine del periodo di riferimento, indipendentemente dallo stato dell'autorizzazione.
2. Numero di impianti autorizzati e totalmente conformi alla direttiva IPPC: numero totale di impianti IPPC provvisti di una o più autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva IPPC (possibilmente distinti tra impianti dotati di vera e propria AIA, o di altro titolo ad esercire che la rende ultronea, e impianti ancora privi di AIA, ma con autorizzazioni pre-IPPC che sono state riesaminate e, se necessario, aggiornate nelle more del rilascio dell'AIA), indipendentemente dalla data in cui le autorizzazioni sono state rilasciate o dal fatto che dette autorizzazioni siano state riesaminate, aggiornate o modificate/rinnovate per un qualsiasi motivo.

Per il conteggio del numero degli impianti, gli Stati membri devono considerare lo stato della o delle autorizzazioni per ciascun impianto al termine del periodo di riferimento. I numeri da inserire si riferiscono agli impianti, non alle autorizzazioni (considerando che un impianto può essere provvisto di più autorizzazioni e vice versa).

Regola di corrispondenza: 1 meno 2 sarà uguale al numero di impianti sprovvisti di un'autorizzazione IPPC totalmente conforme per un qualsiasi motivo (procedura non conclusa, copertura solo parziale delle attività, ecc.). Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni IPPC.

B. MODIFICHE SOSTANZIALI

3. Numero di modifiche sostanziali realizzate durante il periodo di riferimento senza AIA: numero di modifiche sostanziali note alle autorità competenti che sono state efficacemente adottate dai gestori senza autorizzazione integrata ambientale.

Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni IPPC.

C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

4. Numero di impianti IPPC per i quali è stata rivalutata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento: numero totale di impianti già provvisti di una o più autorizzazioni conformi alla direttiva IPPC che sono state riesaminate o sono state oggetto di rinnovo periodico .
5. Numero di impianti IPPC per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento: numero totale di impianti già provvisti di una o più autorizzazioni conformi alla direttiva IPPC che sono state aggiornate a seguito di un procedimento di rinnovo o riesame. Non sono pertinenti gli aggiornamenti a seguito di modifiche (sostanziali o non) richieste dal gestore

Regola di corrispondenza: 4 meno 5 sarà uguale al numero di provvedimenti rivalutati e confermati *in toto*.